

Milano, 26/10/2023

Prot. N° 2778 VI.2

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

(R.D. 262/1942 e s.m.i., artt. 2229-2238)

Con scrittura privata in duplice originata da valere ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2702 del R.D. 262/ 1942 e s.m.i., di seguito: Codice Civile

TRA

L'Educandato Statale "Emanuela Setti Carraro Dalla Chiesa", di seguito: *Committente*, con sede legale e centrale in Milano(MI), via Passione nr.12, C.F. 97496290152, legalmente rappresentato dal Rettore Prof. Giorgio RAGUSA, domiciliato presso la Sede per lo svolgimento delle funzioni di carica, nato XXX

E

La Dott.ssa Ricciarda del Balzo , nata XXXX

PREMESSO CHE

- a) Il Protocollo d'Intesa prot. 3 del 16 ottobre 2020 stipulato tra Ministero dell'Istruzione e Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi si prefigge la finalità di:
 - Fornire un supporto psicologico su tutto il territorio nazionale rivolto al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie, per rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall'emergenza Covid-19;
 - Avviare un sistema di assistenza e supporto psicologico a livello nazionale per prevenire l'insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico tra gli studenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- b) I finanziamenti ricevuti dal Mur con prot. n 26665 del 17 novembre 2021 per servizi di assistenza psicologica;
- c) È necessario procedere ad attività di sostegno psicologico che consenta all'utenza di meglio rispondere ai disagi e alle paure derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 relativamente all'utenza del primo ciclo;
- d) L'attuale figura professionalmente qualificata nell'ambito delle risorse in organico non è in grado di far fronte alle numerose richieste di colloqui psicologici provenienti dagli alunni del primo ciclo;
- e) Si rende necessario ricorrere ad un ulteriore esperto esterno professionalmente

qualificato in materia di psicologia dell'infanzia non sussistendo altre figure idonee in organico;

- f) l'art. 45 co.2/h del D.L. 129/2018 dispone in materia di criteri di individuazione di esperti esterni deliberati dal Consiglio d'Istituto;
- g) Con avviso pubblico prot. 7359 del 2 dicembre 2021 si è provveduto a selezionare lo psicologo professionista idoneo a svolgere l'attività in argomento;
- h) Con verbale di esame delle candidature pervenute di cui prot. n. 7731 del 17 dicembre 2021 è stato individuato l'esperto esterno nella persona del Prestatore;

SI CONCORDA E SI STIPULA

il presente contratto di prestazione d'opera intellettuale, di seguito: *Contratto*, di cui le premesse costituiscono parte integrante e necessaria, regolato secondo le clausole di seguito liberamente concordate:

ART. I OGGETTO

1. Ai sensi e per gli effetti degli art. 2229-2238 del R.D. 262/1942 e s.m.i., trattandosi di prestazione professionale d'opera, oggetto del presente Contratto e lo svolgimento della seguente attività: ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO DIRETTO AGLI ALUNNI, AI DOCENTI E AI GENITORI DELLE CLASSI DEL PRIMO CICLO PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI 100 ORE.

2. Il Committente e il Prestatore, rappresentano concordemente il loro libero consenso, privo di qualsiasi vizio previsto dagli artt. 1425-1440 del Codice Civile, circa le modalità di esecuzione stabilite secondo quanto previsto al successivo art. 3.;

3. La predetta prestazione viene eseguita personalmente dal Prestatore e non costituisce rapporto di lavoro subordinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2222 del Codice Civile.

4. La predetta prestazione, per i motivi esposti al comma precedente, non ricade pertanto nel campo di applicazione dell'art. 36 co. 1 del D.Lgs. 165/2001, non sussistendo il requisito del fabbisogno ordinario richiesto dalla menzionata norma.

ART.2 DURATA

1. Il Contratto produce gli effetti in esso previsti dalla data di sottoscrizione fino al 30 giugno 2024

ART.3 OBBLIGHI DEL PRESTATORE

In attuazione di quanto stabilito all'art. 1, il Prestatore assume i seguenti obblighi:

1. Il Prestatore è responsabile, e ne risponde personalmente agli effetti civili e penali, di eventuali danni diretti o indiretti arrecati alle persone e alle cose.

2. In seguito alla natura esclusivamente personale della prestazione, è fatto assoluto divieto, a pena di risoluzione, del sub-affidamento del lavoro a terzi da parte del Prestatore.

3. Il Prestatore è tenuto ad osservare le condotte di tutela della propria e altrui sicurezza/ incolumità di cui all'art. 20 del D.Lgs. 81/2008.

4. Il Prestatore è tenuto ad osservare le condotte di cui al D.Lgs. 62/2013 in materia di codice di comportamento dei dipendenti pubblici, cui è solo per tale singola fattispecie assimilato.

5. Il Prestatore è tenuto alla rendicontazione relativa all'effettuazione della

prestazione oggetto del presente contratto.

6. Il Prestatore è tenuto alla presentazione all'ufficio di competenza delle dichiarazioni sostitutive circa i requisiti generali e tecnici richiesti alle persone fisiche non soggetti d'impresa per contrarre con le Pubbliche Amministrazioni.

7. Il Prestatore è tenuto alla presentazione all'ufficio di competenza dell'apposito modello relative ai dati anagrafici/previdenziali/fiscali/ bancari.

ART.4 OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

1. Il Committente a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dal Prestatore, previa verifica dei risultati concretamente conseguiti relazionati dal Prestatore su apposito documento consuntivo, previa presentazione di regolare documento fiscale di addebito, con fatturazione elettronica al **codice UFGKLR** si impegna a corrispondere un compenso pari a **euro 40,00 (quaranta/00)**, onnicomprensivo di qualsiasi onere a carico del Prestatore e del Committente.

2. Il compenso s'intende corrisposto a fronte di completa effettuazione della prestazione di cui all'art. 3, anche sotto il profilo qualitativo del conseguimento dei risultati prefissati. Ove la prestazione effettuata fosse parziale, il compenso verrà proporzionato alla prestazione concretamente effettuata.

3. Il Committente provvede alla liquidazione di quanto dovuto entro 60 giorni dalla data di ricevimento del relativo documento fiscale di addebito, fatta salvezza relativamente alla completezza della documentazione di cui al comma 1 e di ogni altro documento reso necessario dalla vigente normativa in materia di prestazioni occasionali di esperti presso le Istituzioni Scolastiche, nella cui assenza il decorso del termine menzionato s'intende sospeso.

4. Le Parti richiamano espressamente il combinato disposto degli artt. 1229 e 1282 del Codice Civile in materia di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria di valuta da parte del Committente in seguito a colpa lieve.

ART. 5 IMPOSSIBILITA SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE

1. Il Committente e il Prestatore richiamano concordemente l'art. 1256 del Codice Civile.

2. Il Prestatore dovrà comunicare preventivamente e comunque tempestivamente al Committente l'impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere allo stesso di intervenire con soluzioni alternative.

3. Costituisce causa di impossibilità sopravvenuta la perdita di uno o più dei requisiti generali di cui al comma 7 dell'art. 3 del Contratto.

ART.6 RECESSO UNILATERALE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2237 del R.D. 262/ 1942 e s.m.i. e ammesso il recesso unilaterale: del Committente, con gli effetti previsti dal comma 1 del citato art. 2227; del Prestatore, per giusta causa e nelle modalità di seguito indicate: preavviso di almeno 15 giorni, a mezzo raccomandata a.r.

ART.7 RISOLUZIONE ESPRESSA

1. Il Committente e il Prestatore qualificano come cause di risoluzione espressa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile:

a. inadempimento totale o parziale da parte del Prestatore di quanta stabilito agli artt. 1 e 3 del presente contratto;

b. ogni altra difformità della prestazione che ostacoli in tutto in parte il conseguimento di quanto esposto in premessa e all'art. 1 del presente Contratto;

2. La risoluzione non esclude il risarcimento dell'eventuale maggior danno

patrimoniale e/o non patrimoniale subito, con riferimento anche al conseguente eventuale danno all'immagine del Committente.

3. La risoluzione non esclude l'applicazione di quanto previsto all'art. 8 del Contratto.

ART. 8 CLAUSOLE PENALI

1. Le seguenti clausole penali non escludono il risarcimento dell'eventuale maggior danno patrimoniale e/o non patrimoniale subito in seguito a dolo o colpa grave del Prestatore, con riferimento anche al conseguente eventuale danno all'immagine del Committente.

2. Al Committente è concordemente attribuita la facoltà di applicare, per l'inosservanza della procedura di cui all'art. 6, una clausola penale pari al 10% del compenso di cui all'art. 4, da regolarsi mediante invio di formale lettera di addebito ovvero tramite compensazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1241 e 1242 del Codice Civile.

3. Nell'applicazione dell'art. 7 del presente Contratto, il Committente e il Prestatore stabiliscono una clausola penale pari al 10% del compenso di cui all'art. 4, da regolarsi mediante invio di formale lettera di addebito ovvero tramite compensazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1241 e 1242 del Codice Civile.

ART. 9 INTERPRETAZIONE E RINVIO

1. Il testo del presente contratto, redatto in osservanza della vigente normativa nell'ordinamento giuridico italiano e internazionale legittimamente recepita, assume il significato proprio delle parole secondo la connessione di queste.

2. Ove sorgano controversie interpretative, le Parti fanno prioritariamente riferimento ai canoni interpretativi di cui agli artt. 1362-1365 del Codice Civile, e residualmente ai canoni interpretativi di cui agli artt. 1366-1371 del Codice Civile. Per le eventuali necessità applicative su questioni non espressamente regolamentate nel testo del presente contratto, si fa riferimento alla vigente normativa nell'ordinamento giuridico italiano e internazionale legittimamente recepita, fatta eccezione per le clausole d'uso di cui all'art. 1340 del Codice Civile.

ART. 10 TRATTAMENTO DEI DATI

1. Ai sensi e per gli effetti della Legge 196/2003, il Committente s'impegna a che i dati raccolti siano trattati al solo fine dell'esecuzione del presente Contratto.

ART. 11 BOLLO

1. Il Prestatore provvede ad apporre sul Contratto il bollo di € 16,00 per ogni raggruppamento di nr. 4 pagine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.R. 642/1972 così come modificato dalla L. 71/2013.

ART. 12 ELEZIONE DI FORO

1. Il Committente e il Prestatore eleggono a Foro competente per la regolazione delle eventuali controversie originate nell'ambito del rapporto giuridico costituito con il presente Contratto il Foro di Milano in ottemperanza alle norme sul gratuito patrocinio a beneficio del Committente.

ART. 13 ELEZIONE DI DOMICILIO

1. Tutte le comunicazioni previste dal Contratto o ad esso relative dovranno essere effettuate in forma scritta e recapitate a mano oppure per posta o per

fax, salvo quando il Contratto prevede espressamente l'invio con raccomandata R/R o PEC, agli indirizzi evidenziati in epigrafe.

ART. 14 REGISTRAZIONE

1. Il Contratto viene redatto in duplice originale ed è soggetta a registrazione in caso d'uso; *ove* ciò si verificasse, il costo della registrazione sarà a carico integrale della Parte che, con il suo inadempimento o altro comportamento illecito o illegittimo, l'avrà resa necessaria.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESTATORE
Dott.ssa Ricciarda del Balzo

IL COMMITTENTE
RETTORE- DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giorgio Ragusa

ART. 15 APPROVAZIONE SPE

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le seguenti clausole: art. 6 - Recesso unilaterale; art. 7 - Risoluzione espressa; art. 8 - Clausole penali; art. 11 - Bollo; art. 12 - Elezione di foro .

IL PRESTATORE
Dott.ssa Ricciarda del Balzo

IL COMMITTENTE
RETTORE- DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giorgio Ragusa